



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Settima Sezione Penale

IL MAGISTRATO COORDINATORE

Ufficio esame preliminare ricorsi penale

Al sig. Primo Presidente  
della Corte di cassazione

Al sig. Presidente aggiunto  
della Corte di cassazione

p.c. al Coordinatore delle Sezioni Unite penali

SEDE

**Oggetto:** Procedimento RG n. 18124/2018 ricorrente Salatino Salvatore e proc. n. 14702/2018 ricorrente Prisecariu Felicia Mihaela -- Art.12 del d. lgs. n. 36/2018 - Questioni giuridiche di particolare rilevanza -- Rimessione alle Sezioni Unite penali.

1. Il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile del 2018, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2018 (e nuovamente deliberato in data 6 aprile), dà attuazione alla delega contenuta all'art. 1, comma 16, lettere a) e b) della legge 23 giugno 2017, n. 103, modificando il regime di procedibilità di taluni reati.

1.1. In particolare il legislatore delegato ha modificato il regime di procedibilità di una parte dei reati indicati nella lettera a) del comma 16 dell'art. 1 cit., lasciando immutati i restanti in ragione della rilevanza pubblicistica (o anche pubblicistica) degli interessi lesi (come per gli artt. 631, 632, 633, co. 1, 635, 636 e 639 bis, 635 quinquies, 639, co. 2, cod. pen.), dell'impossibilità o maggiore difficoltà di individuare la persona offesa del reato (art. 588, 648 ter, 640 quinquies, 617 bis cod. pen.) o della particolare situazione soggettiva in cui versa la vittima (art. 608 c.p.; art. 590, co. 5, 590 bis, commi 1,4,5 e 6 e 593 cod. pen.).

2. L'analisi della nuova disciplina legislativa introdotta con il d. lgs. n. 36/18 cit. ha evidenziato alcune problematiche interpretative e organizzative derivanti dall'estensione della perseguibilità a querela di alcuni reati.

2.1. L'art.12 del d. lgs. n. 36/2018 prevede infatti per i procedimenti pendenti che, dopo l'esercizio dell'azione penale, il giudice - non esclusa la Corte di cassazione, a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2018 per l'integrazione in tal senso della nuova disciplina - informi la persona offesa, previa, se necessario, ricerca anagrafica, della facoltà di esercitare il diritto di querela e che il termine decorra dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Tutte le sezioni della Corte di cassazione sono interessate dall'applicazione di questa riforma, in via diretta o in via indiretta, a seguito della disciplina tabellare che regola la competenza sezionale in base alla pronuncia, ad esempio, di una sentenza di annullamento con rinvio .

Agli Uffici spoglio di ciascuna sezione è dunque riservato un compito peculiare in ordine alle verifiche sulla presenza della condizione di procedibilità o meno in ordine ai reati interessati anche in relazione agli adempimenti previsti a carico dell'Ufficio giudiziario precedente.

2.2. Con riferimento alla norma suindicata sono sorte due questioni giuridiche di particolare rilevanza, la cui decisione ha ricadute importanti sulle modalità di trattazione dei procedimenti interessati ed in ordine alle quali il tenore della disposizione normativa può fondatamente far ritenere concreta la possibilità di futuri contrasti applicativi; contrasti che appare opportuno prevenire già in questa fase di esame preliminare dei ricorsi in sede di spoglio, in particolare con riferimento a quei ricorsi destinati ad essere decisi con il procedimento in camera di consiglio ex art. 611 c.p.p., presso la Settima sezione, essendo stati valutati dall'Ufficio spoglio come caratterizzati da una, o più condizioni, cui consegue, di regola, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

2.3. Il primo profilo di incertezza riguarda l'applicabilità della disciplina intertemporale nei procedimenti i cui ricorsi siano affetti da vizi da cui discenda la declaratoria di inammissibilità. La questione è relativa alla circostanza se, in presenza di ricorso dell'imputato, valutato in sede di esame preliminare come manifestamente infondato, e fuori dall'ipotesi di obbligo di immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione per non essere la stessa ancora maturata, si debba comunque procedere a verificare da parte del giudice precedente l'esistenza di una valida querela o di un atto equipollente e, in assenza della stessa, a dare in ogni caso avviso alla persona offesa ai fini della possibile proposizione, assumendo i provvedimenti conseguenti – in tale secondo caso – solo all'esito della scadenza del termine di legge.

2.4. La questione investe il tema riguardante il rapporto che intercorre, nell'ambito del giudizio di cassazione, tra il ricorso inammissibile e le cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen..

La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata in base alle linee interpretative fissate nel tempo dalle Sezioni Unite che si sono occupate del tema principalmente con riferimento alla rilevanza d'ufficio della prescrizione del reato da parte del giudice *ad quem* investito da un ricorso inammissibile (per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; e da ultimo: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), superando la distinzione tra cause d'inammissibilità "originarie" e "sopravvenute", in favore di una categoria unitaria di inammissibilità dell'impugnazione, aderente all'attuale assetto processuale ex art. 581 cod. proc. pen., (v. Sez. U, De Luca cit).

Così deve ritenersi che tutte le ipotesi di inammissibilità previste, in via generale, dall'art. 591, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., e, con riguardo specifico al ricorso per cassazione, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. vizio geneticamente l'atto ponendolo al di fuori della cornice normativa di riferimento e provocando conseguentemente la declaratoria di inammissibilità

Non costituendosi, infatti, un corretto rapporto processuale l'atto di gravame è inidoneo ad investire il giudice del grado successivo della piena cognizione del processo.

Il riscontro da parte del giudice del vizio che rende inammissibile l'atto ha natura meramente dichiarativa e, quindi, con efficacia *ex tunc* (Sez. U, De Luca, richiamata tra le altre da Sez. U, Ricci).

La diagnosi di ammissibilità dell'impugnazione precede pertanto sotto il profilo logico e cronologico lo scrutinio circa la fondatezza dei motivi proposti e l'eventuale decisione di merito ex art. 129 cod. proc. pen., come avviene nelle ipotesi in cui si verta in materia di giurisdizione, di competenza, di improcedibilità per mancanza di querela.

2.5. In realtà, a seguito di un ricorso inammissibile, la verifica procedurale si muove tutta all'interno di una fattispecie inidonea a sostenere correttamente un giudizio di impugnazione, in considerazione del fatto che l'atto che dovrebbe dare un corretto impulso al procedimento non possiede i requisiti necessari richiesti dalla norma processuale, con la conseguenza che il giudice *ad quem* rimane privato del potere di decidere sul procedimento, in realtà definitivamente esauritosi nel precedente grado di giudizio.

La sentenza invalidamente impugnata diventa intangibile sin dal momento in cui si concretizza la causa di inammissibilità (giudicato sostanziale), mentre la successiva declaratoria da parte del giudice *ad quem* assume carattere meramente ricognitivo di una situazione già esistente e vale a determinare l'irrevocabilità della sentenza medesima (giudicato formale). (Sez. U Ricci).

2.6. Ciò premesso, sembra potersi sostenere che il momento di operatività dell'effetto devolutivo *ope legis* dell'impugnazione non può che coincidere con la sua valida proposizione, idonea ad investire l'organo giudicante della cognizione della *res iudicanda*, con riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, concernendo questioni rilevabili d'ufficio, si affiancano per legge ai primi.

E' pur vero che l'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., ha ampliato lo spazio di cognizione del giudizio di cassazione, al di là dei motivi proposti, rendendo possibile l'esame delle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; purtuttavia nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia inammissibile, deve ritenersi venire meno il potere *ex officio* del giudice di dichiarare l'esistenza di una causa di non punibilità, in considerazione del valore condizionante in modo negativo la possibilità di esperire una qualsiasi indagine di merito (Sez. U Ricci, cit.).

2.7. Queste valutazioni trovano la loro copertura costituzionale, se compatibili, come sembra nel caso in esame, con il principio di ragionevolezza nell'esercizio della discrezionalità legislativa, e con le fondamentali esigenze di funzionalità e di efficienza del processo, che devono garantire - nel rispetto delle regole normativamente previste e in tempi ragionevoli, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - l'effettivo esercizio della giurisdizione. Proprio per la caratteristica della situazione di riferimento, dunque, quale quella collegata ad un atto di impugnazione inammissibile, le stesse non sembrano dover rimanere recessive rispetto ad un uso non corretto del potere di impugnazione.

2.8. Né sembra che tali conclusioni possano venir meno facendo riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, nell'ipotesi di remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta in pendenza di un ricorso per cassazione affetto da una qualsiasi causa di inammissibilità, la circostanza "*determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto*". (SS.UU., n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

In questo caso, infatti, il Supremo collegio ha sottolineato che le ragioni poste a fondamento della conclusione raggiunta *«prescindono da modelli interpretativi di diritto processuale - che giustificano, invece, il ricorso ad una disciplina uniforme tra inammissibilità dell'impugnazione e ciascuna delle cause di estinzione del reato - risultando, invece, coordinate con i precetti di diritto sostanziale che consentono di ritenere che solo la scadenza del termine per impugnare precluda l'applicazione di tale causa estintiva [...] Quel che differenzia la remissione della querela dalle altre cause estintive è la disciplina dettata dall'art. 152, comma 3, cod. pen., a norma del quale essa "può intervenire solo prima della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti»*. Coerentemente con questa impostazione soltanto l'inammissibilità causata dalla tardività dell'impugnazione è stata ritenuta preclusiva all'operatività della disciplina transitoria, costituendo, questo, l'unico caso in cui il

giudicato sostanziale coincide con quello formale. Con la conseguenza ulteriore che soltanto la remissione della querela può ritenersi praticabile sino alla soglia del giudicato formale, mentre la rimessione in termini per l'esercizio del diritto di proporre querela incontrerebbe il suo punto di sbarramento nel giudicato sostanziale.

3. La seconda questione è relativa alla computabilità o meno del termine di novanta giorni decorrenti dall'avvenuta informazione della persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela a fini della maturazione del termine di prescrizione del reato.

La possibilità di ritenere che il corso della prescrizione sia sospeso durante la pendenza del termine per proporre querela, nel caso in cui venga inviata l'informativa ex art. 12 d. lgs. n.36/2018, è un problema che nel giudizio di cassazione ha una sua particolare rilevanza, in quanto spesso la scadenza del termine massimo di prescrizione per i processi fissati è imminente rispetto all'udienza di trattazione.

Ciò premesso non sembrerebbe esclusa la possibilità di ritenere percorribile l'interpretazione che anche questa fattispecie possa essere ricondotta alle ipotesi di applicazione della sospensione della prescrizione in ragione della presenza di una disposizione di legge di natura cogente (l'obbligo dell'invio della informativa alla persona offesa e della decorrenza di un termine non inferiore a novanta giorni prima della celebrazione del processo), pur in assenza di una specifica e letterale previsione in tal senso. E' pur vero, infatti, che il testo di legge in commento nulla dice in merito alla decorrenza dei termini di prescrizione in tale periodo, benché le notificazioni delle informative potrebbero rivelarsi anche di non semplice effettuazione, ove solo si considerino le «ricerche anagrafiche» previste dall'art. 12, cit.. Tuttavia, è innegabile che, in ogni caso, ci si troverebbe in presenza di una situazione che non consentirebbe per almeno novanta giorni la notificazione del decreto di citazione all'imputato.

A tal fine non sembra irragionevole considerare la possibilità di una interpretazione estensiva della disciplina di cui all'art. 159 c.p.p., rispetto alla formale tassatività delle ipotesi in essa previste, in considerazione della situazione di stallo in cui viene a trovarsi per almeno novanta giorni l'autorità giudiziaria procedente. In questo periodo infatti l'azione penale resta sospesa in una sorta di limbo processuale, e con essa lo snodarsi del relativo procedimento; logico corollario di tale situazione dovrebbe consistere nella sospensione del decorso del tempo utile a prescrivere fino alla eliminazione di tale fattore di blocco. La disciplina introduce infatti una condizione di inerzia obbligata nella quale si viene a trovare l'organo procedente, circostanza che sterillizza la qualità del decorso del tempo come circostanza rappresentativa del venir meno della volontà punitiva statale.

4. L'Ufficio spoglio della Seconda Sezione penale ha individuato nei due procedimenti indicati in epigrafe la presenza di entrambe le questioni esposte e che appaiono funzionalmente rilevanti ai fini della decisione.

4.1. Nel procedimento RG n. 18124/2018 promosso con ricorso depositato in data 13/04/2018, il ricorrente Salatino Salvatore, già condannato in due gradi di giudizio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 c.p., commesso nel periodo compreso tra l'aprile e l'agosto 2010, ha chiesto alla Suprema Corte l'annullamento della pronuncia di secondo grado, evidenziando la ricorrenza di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità.

Negli atti trasmessi alla Suprema Corte, anche a causa dell'avvenuta celebrazione di giudizio con rito ordinario, che non ha previsto l'acquisizione concordata di atti originariamente presenti nel fascicolo del pubblico ministero, non si rinviene la querela della persona offesa, Internullo Valentina, né la sua esistenza può altrimenti desumersi; dal tenore della verbalizzazione trascritta dell'esame testimoniale della persona offesa, non costituitasi parte civile, si ricava esclusivamente l'esistenza di un atto di denuncia presentato all'Ispettorato del Lavoro per la mancata corresponsione di indennità a titolo di maternità.

Nel procedimento n. 14702/2018 la parte offesa Galastri Anna Maria risulta avere sporto denuncia a seguito della comunicazione dell'Ufficio postale concernente una operazione di postagiuro effettuato sul suo conto corrente a favore del conto corrente dell'imputata Prisecariu Felicia Mihaela per un importo di 10.000 euro, mai autorizzato; tale somma è risultata essere stata poi prelevata dalla stessa ricorrente con carta bancoposta Maestro abbinata al suo conto corrente.

4.2. Orbene, in entrambi i casi, si è, pacificamente, in presenza di un reato che, in forza delle previsioni introdotte con il d.lvo n. 36/2018, è divenuto perseguibile a querela, con l'ulteriore considerazione che nel primo procedimento il reato risulta essere prossimo alla prescrizione.


5. Pertanto, poiché la disciplina transitoria prevista dall'art. 12 d.lgs. n. 36 del 2018 si applica anche ai processi pendenti in sede di legittimità e l'ambito applicativo della norma in questione varia sensibilmente a seconda della soluzione che si intenda seguire in ordine ai ricorsi inammissibili, da un lato, stabilendo se i principi affermati dalle Sezioni Unite "Chiasserini" in tema di remissione di querela, siano estensibili anche per l'ipotesi speculare del diritto di querela, per il cui esercizio l'art. 12 cit. prevede la rimessione in termini della persona offesa e, dall'altro, se sia possibile ritenere sospeso il termine di decorrenza della prescrizione nel periodo in cui si è ottemperato all'obbligo dell'invio della informativa alla persona offesa con il conseguente rispetto della decorrenza di un termine non inferiore a novanta giorni prima della celebrazione del processo, appare opportuno richiedere l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte e l'esercizio del suo potere nomofilattico sulle due questioni di particolare rilevanza giuridica, in quanto la combinazione delle soluzioni prescelte incide sensibilmente sull'ambito applicativo della disciplina transitoria in commento.

P.Q.M.

Rimette il procedimento RG n. 18124/2018 ricorrente Salatino Salvatore e il proc. n. 14702/2018 ricorrente Prisecariu Felicia Mihaela alle Sezioni Unite penali della Suprema Corte  
Manda la Cancelleria agli adempimenti di competenza.

Roma, 15 maggio 2018

Il Presidente  
Magistrato coordinatore  
Ufficio esame preliminare ricorsi penali  
Giovanni Diotallevi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 15 MAG. 2018



CANCELLIERE  
Claudia Pignatelli

